


# LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN REGIME DI COVID-19

CONIUGAZIONE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA CORONAVIRUS CON IL D.LGS. 81/08



# Sommario

- INTRODUZIONE – RIFERIMENTI NORMATIVI CIVILISTICI E COSTITUZIONALI
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORONAVIRUS
- GLI OBBLIGHI DEI GARANTI DELLA SICUREZZA
- LO SMART-WORKING ED IL TELELAVORO
- IL COVID-19 E I RISCHI INTERFERENZIALI
- FASE 2 - PROCESSO DI RIAPERTURA

# Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

## Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti .....

## Art. 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]. Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.].

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (1).



# Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

## Art. 13 Costituzione

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria **e nei soli casi e modi previsti dalla legge.**

## Art. 16 Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.** Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

## Nota

In una lettura dinamica ed aggiornata della norma che il Governo ha voluto dare in una situazione pandemica, **la salute della comunità** prevale sul diritto inviolabile della libertà personale sancito dall'art. 13.




# Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

## Art. 2087 Codice Civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro .....

La sicurezza e la salute del lavoratore si coniuga sulle tre integrità:


- Integrità fisica (salute e sicurezza nel lavoro)
- Integrità morale (onore e decoro personale)
- Integrità psicologica (art. 28 D.lgs. 81/08 .... stress-lavoro correlato, mobbing, etc.)



# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che **possono causare malattie da lievi a moderate**, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, *Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, *Severe acute respiratory syndrome*). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, **possono evolversi** (fenomeno dello spill over o salto di specie) e **infettare l'uomo** per poi diffondersi nella popolazione. **Il covid-19 è un nuovo ceppo di coronavirus** che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.



## *Coronavirus umani comuni*

- 1 - 229E (coronavirus alpha)
- 2 - NL63 (coronavirus alpha)
- 3 - OC43 (coronavirus beta)
- 4 - HKU1 (coronavirus beta)

## *Altri coronavirus umani*

- 5 - MERS-CoV (*Middle East respiratory syndrome*)
- 6 - SARS-CoV (*Severe acute respiratory syndrome*)
- 7 - SARS-CoV-2 (causa la COVID-19)

# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Interpretazioni Contraddittorie

Sia negli ambienti tecnici che in quelli dei medici del lavoro si sono delineate due posizioni diametralmente opposte, forse alimentate anche dallo Stato che si è di fatto surrogato ai Datori di Lavoro, avendo provveduto di fatto, attraverso i DPCM ad effettuare l'analisi di rischio per le aziende sul territorio nazionale.

### 1° Posizione

Il covid-19, non essendo un rischio aziendale, non vi è nessuna misura valutativa da effettuare ma occorre attenersi esclusivamente alle misure di prevenzione e protezione dettate dai D.M. e DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio



### 2° Posizione

Pur non essendo un rischio di filiera in quanto «pandemico» il D.L. ha l'obbligo di pianificare le misure di prevenzione e protezione calandole nella realtà della sua azienda, con l'obbligo costante della verifica applicativa.

# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Salute

Art. 2, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 81/2008: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.



## Prevenzione

l’art. 2, comma 1, lett. n) D.Lgs. n. 81/2008: “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.




# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Art. 17 (Obblighi non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:


- a) **la valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Art.28

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ....
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
  - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute **durante l'attività lavorativa**, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;



# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Estensione della valutazione del rischio

La valutazione acquisisce un significato molto più ampio dal momento che si estende non alla mera attività lavorativa interna, ma si amplia di ulteriori significati andando «oltre» le mura aziendali:

- Telelavoro
- Smart working
- Crowd workers (Uber, Blablacar, food delivery, etc.)
- Bikers



# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Puntualità della valutazione del rischio

**Rischi per la sicurezza:** rimodulazione degli ambienti e dei loro occupanti in relazione al distanziamento sociale.

**Rischi per la salute:** il coronaevirus è attualmente classificato con Agente Bio II, ed a meno che non trattiamo strutture sanitarie, egli ***non appartiene sicuramente alle consuete filiere lavorative***, ma sicuramente impatta dalle misure igieniche ambientali a quelle personali, alla migliore gestione del microclima, nonché agli aspetti protettivi da adottare durante tutto il periodo lavorativo.

**Rischi organizzativi:** occorre rivisitare la gestione delle lavorazioni esternalizzate (art.26) come manutenzioni, fornitori, etc., con il rispetto, in primis, delle misure di distanziamento sociale.



# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

Nell'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, le ipotesi che danno origine a un obbligo di aggiornamento sono quattro:

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che impattano sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione tecnologica che consenta una migliore prevenzione;
- verifica degli infortuni significativi (il contagio è assimilato ad infortunio);
- esiti della sorveglianza sanitaria

Matrice di valutazione del rischio

P - Probabilità	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
		D - Danno			

Tabella 3 Definizione degli interventi necessari

$R < 8$	azioni correttive indilazionabili	priorità P1
$4 \leq R \leq 8$	azioni correttive necessarie, da programmare con urgenza	priorità P2
$2 \leq R \leq 3$	azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine	priorità P3
$R = 1$	azioni migliorative da programmare, non richiedenti un intervento immediato	priorità P4

# Valutazione del rischio CORONAVIRUS


## Valutazione del rischio biologico

Si evidenzia quanto scritto al Titolo X del D.lgs. 81/08 all'art. 266:

- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

**N.B.:** si parla genericamente di rischio esposizione senza specificare se l'attività lavorativa tratta specificatamente agenti biologici

Attualmente i ceppi Coroneae sono classati BIO 2



agente biologico del gruppo 1	agente biologico del gruppo 2	agente biologico del gruppo 3	agente biologico del gruppo 4
un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;	un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche	un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Per i danni effettivi è corretto ritenere il SARS-CoV-2 BIO 3

# Valutazione del rischio CORONAVIRUS

## Valutazione del rischio biologico

Pur non sussistendo l'obbligo della comunicazione alla ASL competente per territorio legato all'uso deliberato di agenti bio 2 e 3 (art. 269) ci aiuta quanto delineato dall'art. 271 comma 2 (valutazione del rischio):

- *Il D.L. applica i principi di buona prassi microbiologica ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure preventive e protettive ...adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.*



### Misure preventive e protettive COVID-19

- Protezione vie respiratorie
- Protezioni mani (uso guanti monouso)
- Organizzazione del lavoro in funzione del distanziamento sociale
- Protocolli di igienizzazione delle superfici ed ambienti
- Ricorso al lavoro-agile
- Gestione degli appalti in azienda

# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Il S.P.P. in prima linea contro il COVID-19

Le misure di prevenzione e protezione da adottare si suddividono in:

- **Tipizzate** (nominate) derivanti da specifici obblighi imposti da quadri normativi
- **Atipiche** (innominate) derivanti dall'art. 2087 C.C. ...tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Entrambe accomunate da uno specifico concetto giuridico:

**«principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile»**

I soggetti chiamati a garantire la tutela dei lavoratori sono in primis **l'RSPP** e il **Medico Competente**, che del sapere scientifico e tecnologico sono istituzionalmente portatori.

**E' comunque ovvio che il ruolo primario spetta al Datore di Lavoro**



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Le misure TIPICHE : *Formazione ed Informazione*

L'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che **“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”**.

In tempi di coronavirus: “avviene la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo **compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza**, nel senso che il lavoratore diventa garante “

### Azioni del Lavoratore

- Comunicare il transito in zone rosse e/o eventuali contatti con persone da lì provenienti (1° fase del contagio)
- Comunicare eventuali stati febbrili oltre i 37,5 C°
- Comunicare il contagio di un familiare
- Comunicare il proprio stato di salute alla ASL competente per territorio o al proprio Medico Curante e comunicare i risultati al D.L.



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Le misure TIPICHE : *Vigilanza*

Cosa controllare ? (art.15 D.lgs. 81/08)

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, **la loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, esposti al rischio (DPCM 08.03.2020);
- **la priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale (mascherine chirurgiche);
- il **controllo sanitario** dei lavoratori;
- **l'allontanamento del lavoratore** dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona (37,5 °C temp. corporea) e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;



## Le misure TIPICHE : *Vigilanza*

Cosa controllare ? (art.18 D.lgs. 81/08)

- fornire ai lavoratori i necessari e **idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Le misure ATIPICHE: Igienizzazione dei luoghi di lavori

Dove effettuare la pulizia	Quali prodotti utilizzare	DPI da utilizzare	Note aggiuntive
Pavimenti aule, uffici, spazi comuni	Prodotti a base di ipoclorito di sodio o Sali quaternari di ammonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarpe antinfortunistiche basse a puntale rinforzato</li> <li>• Indumenti protettivi (pantalone maglia e pile)</li> <li>• Guanti in PVC pesante</li> <li>• Guanti in nitrile</li> <li>• Mascherina monouso di tipo chirurgico o al limite FFP2 con valvola (se operante senza persone)</li> <li>• Occhiali protettivi classe 1</li> <li>• Copricapo protettivo (eventualmente)</li> </ul>	Eventuale utilizzo di lavapavimenti
Pavimenti laboratori	Prodotti a base di ipoclorito di sodio (prodotti industriali a diluizione) o Sali quaternari di ammonio	idem	Effettuato solo a mano e con bastoni dielettrici per evitare eventuali elettrocuzioni con multiprese a terra
Servizi igienici	Prodotti a base di ipoclorito di sodio (prodotti industriali a diluizione) Disincrostanti e anticalcare a base di acido muriatico/acetico	idem	
Superfici vetrate	Tensioattivi non ionici	idem	
Superfici arredi come banchi, scrivanie, porte interne (in laminato) maniglie porte	Prodotti a base alcoolica (etanolo) a rapida evaporazione	idem	
Laboratori specifici	Sgrassanti o prodotti alcoolici compatibili con le attrezzature	idem	Leggere libretto d'uso e manutenzione



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Le misure TIPICHE : *Sorveglianza Sanitaria*

La sorveglianza gioca un ruolo determinante in tutti quei casi che possono correlarsi al coronavirus, in particolare:

- Individuazione del personale affetto da patologie specifiche pregresse che possono essere **dichiarati inidonei** alla frequentazione dei luoghi di lavoro in occasione proprio del covid-19 (segnalazione del MC al DL dei casi da non richiamare al lavoro convenzionale nella FASE 2)
- Segnalazione dei dipendenti al M.C., ai sensi dell'art.41 comma 2 lettera C, di insorgenze patologiche (magari legate anche alla contrazione del virus), supportata da certificazione del medico curante. In questo caso il M.C. segnalerà al D.L. di protrarre il lavoratore in smart-working, a tutela della salute di quest'ultimo.
- L'età del personale esposto e le dipendenti in stato interessante o in allattamento .... Voglio ricordare quanto riportato dall'art. 28 in merito alla valutazione del rischio che deve prendere in considerazione **genere, età e provenienza**



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## I SOGGETTI FRAGILI

L'articolo 3, comma 1, lettera b) del [Decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020](#) indica che “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.


Per motivi di privacy e di segreto professionale non può essere il MC a segnalare all'azienda “le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” ma è **lo stesso dipendente** attraverso il referto medico rilasciato direttamente dal MEDICO CURANTE a comunicare il suo status al datore di lavoro.

Bisogna infatti considerare il fatto “che la ‘fragilità’ è in genere dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'attività professionale e di cui non sempre il MC è a conoscenza, perché il lavoratore non le ha riferite in occasione della visita preventiva o perché emerse tra una visita periodica e la successiva, senza che il lavoratore ne abbia messo al corrente il MC”.



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## I SOGGETTI FRAGILI




La dichiarazione di FRAGILITA' è appannaggio esclusivo del medico competente ai sensi dell'art. 83 del D.L. 20.05.2020

# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Le misure TIPICHE : Adozione dei *D.P.C.* e *D.P.I.*

Art. 74 Si intende per **dispositivo di protezione individuale** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo



# Misure preventive e protettive covid-19

**Art. 74 D.lgs. 81/08** Si intende per **dispositivo di protezione individuale** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Le mascherine chirurgiche **non sono DPI**

- Sono dispositivi medici che nascono con lo scopo di proteggere il paziente in situazioni specifiche (droplers)
- Altro utilizzo possibile è quello di far indossare la mascherina chirurgica al paziente per evitare che la persona “contamini” l’ambiente circostante
- Riportano la marcatura CE (direttiva 93/42/CEE in ambito di dispositivi medici) e sono conformi alla norma armonizzata **EN14683**
- Non hanno tenuta sul volto



# Misure preventive e protettive covid-19

Tipo	N° Strati	Efficienza di filtrazione batterica vs esterno	Efficienza di filtrazione batterica vs interno	Resistenz a agli spruzzi
I	1	95%	20%	No
IR	2	95%	20%	Si
II	3	98%	20%	No
IIR	4	98%	20%	Si

Il test di resistenza ai fluidi è un requisito della Normativa Europea EN 14683 (soluzione di cloruro di sodio e olio di paraffina)



# Misure preventive e protettive covid-19

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, art. 16 comma 1, recita:

*“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, **sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)**, di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”*

Vale a dire che il decreto Legislativo autorizza ad utilizzare mascherine chirurgiche in sostituzione de facciali filtranti che al momento non sono facilmente reperibili sul mercato.

# Misure preventive e protettive covid-19

**FFP.... classificate nel seguente modo:**

**FF P1** facciale filtrante con bassa separazione contro le particelle solide non nocive (efficienza filtrante minima 78%)

**FF P2** facciale filtrante con media separazione contro le particelle solide e liquide tossiche (efficienza filtrante minima 92%)

**FF P3** facciale filtrante con alta separazione contro le particelle solide e liquide tossiche (efficienza filtrante minima 98%)

Penetrazione del filtro (EN 13274-7)

- Soluzione di NaCl particelle 0,06 micron e 0,1 micron
- Olio di paraffina 0,29 micron e 0,45 micron

***Si ricorda che il diametro del droplets è  $\geq 0,5$  micron***

## **Marcatura UNI EN 149**

La perdita di tenuta totale verso l'interno è costituita da tre componenti:

- perdita di tenuta facciale
- perdita di tenuta della valvola di espirazione (se presente)
- penetrazione del filtro (EN 13274-7 cloruro di sodio e paraffina)



# Misure preventive e protettive covid-19

## Come funziona una FFP 2/3

- 1° strato a filtrazione meccanica (10  $\mu\text{m}$ )
- 2° strato a filtrazione elettrostatica (0,02  $\mu\text{m}$ )
- 3° strato a filtrazione meccanica (2  $\mu\text{m}$ )

**Filtrazione totale media dei tre livelli**



# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Cosa disporre all'esterno dell'azienda ?

Contesto	Quadro normativo da seguire	D.P.I. o Misure protettive da adottare	Note
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spazi chiusi</b> pubblici e privati aperti al pubblico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPCM 08.03.2020</li><li>• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020</li><li>• Disposizioni interne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina</li><li>• Distanza sociale</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Spazi aperti</b> pubblici e privati aperti al pubblico</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPCM 08.03.2020</li><li>• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina</li><li>• Distanza sociale</li></ul>	

# Gli obblighi dei garanti della sicurezza

## Cosa disporre all'interno dell'azienda ?

Contesto	Quadro normativo da osservare	D.P.I. e/o misure protettive da adottare	Note
<ul style="list-style-type: none"><li>• Accesso al luogo di lavoro (tragitto casa-lavoro)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPCM 08.03.2020</li><li>• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina</li><li>• Distanza sociale</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Frequentazione luogo di lavoro</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DVR Covid-19 aziendale</li><li>• Ordini di servizio, procedure interne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mascherina</li><li>• Distanza sociale</li><li>• Gel igienizzante</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se operanti in solitudine nel proprio ufficio nessuna protezione</li><li>• Se operanti in altri spazi in copresenza = protezioni + distanziamento sociale</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ritorno all'abituale dimora (tragitto lavoro-casa)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DPCM 08.03.2020</li><li>• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020</li><li>• Ordini di servizio, procedure interne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consegna di 2 mascherine per l'accesso al lavoro del giorno successivo</li></ul>	

# Lo Smart-Working ed il Telelavoro

Recepimento in Italia dell'Accordo-quadro  
europeo  
del 16 luglio 2002  
**TELELAVORO**

## Svolgimento del **telelavoro**

- telelavoro subordinato svolto regolarmente presso l'abitazione del dipendente (telelavoro a casa);
- telelavoro svolto regolarmente in altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la stessa - non costituisca normale luogo di lavoro e quindi - non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere direttivo, di indirizzo e di controllo (telelavoro remotizzato).

Legge 12 novembre 2011, n. 183  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato  
(Legge di stabilità 2012)

## Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, **telelavoro**, incentivi fiscali e contributivi

### Comma 5.

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

- a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro ....
- b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro ....
- d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, ... sono comprese anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro anche reversibile.

# Lo Smart-Working ed il Telelavoro

L. 22 maggio 2017, n. 81 (1). Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

## Art.18. Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, ***allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e ***senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro***, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, ***in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale***, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. ***Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza*** e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

## Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro **garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, **un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici** connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. **Il lavoratore è tenuto a cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

# Lo Smart-Working ed il Telelavoro

Attività	Parti comuni	Differenze	Strumenti adottati
<p><b>Lavoro Agile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volontarietà di entrambe le parti a ricorrere allo strumento diverso dal lavoro svolto in azienda</li> <li>• parità di trattamento economico e normativo tra chi lavora in modalità agile e chi in azienda</li> <li>• Copertura assicurativa del lavoratore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la responsabilità del D.L. sulla sicurezza del lavoratore</li> <li>• controllo del D.L. sulla prestazione resa</li> <li>• l'obbligo del D.L. di fornire informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità del lavoro agile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC, Tablet, Smartfone</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telelavoro</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postazione fissa di VDT</li> </ul>

# Lo Smart-Working ed il Telelavoro

Attività	Parti comuni	Differenze	Strumenti adottati
<b>Telelavoro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volontarietà di entrambe le parti a ricorrere allo strumento diverso dal lavoro svolto in azienda</li><li>• parità di trattamento economico e normativo tra chi lavora in modalità telelavoro e chi opera in azienda</li><li>• Copertura assicurativa del lavoratore</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scelta della postazione fissa al di fuori dell'azienda (indicazione del lavoratore)</li><li>• Orario rigido lavorativo del tutto simile a quello svolto in azienda</li><li>• l'obbligo del D.L. di verificare la postazione VDT</li><li>• Obbligo di fornitura dei componenti VDT (software ed hardware) e degli eventuali arredi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Postazione fissa PC (hardware, software, scrivania, sedia, periferiche, connessione internet)</li></ul>

# Lo Smart-Working ed il Telelavoro

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NEL LAVORO AGILE

- Fornire l'informativa ai lavoratori in lavoro agile evidenziando dove eseguire l'attività lavorativa e sotto quali presupposti di sicurezza (descrizione sommaria dell'organizzazione della postazione lavorativa)
- Aver provveduto preventivamente alla formazione ed informazione di cui all'art. 36 e 37
- Aver provveduto preventivamente all'attuazione della sorveglianza sanitaria (rischio VDT)

In tutto questo resta il **grosso limite** dell'impossibilità del D.L. di verificare i luoghi e l'articolazione delle postazioni di lavoro utilizzate dai propri dipendenti; ne deriva pertanto la limitazione nella valutazione dei rischi (tutti)



# Il Covid-19 ed i rischi interferenziali

## Sicurezza nei contratti intraziendali

L'art.26 del D.lgs. 81/08 evidenzia quali sono i punti da affrontare nella gestione delle contrattualità intraziendali:

1. verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
2. dettagliate informazioni all'impresa appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. cooperazione;
4. coordinamento;
5. elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze).

## Interferenza nel periodo COVID-19

- Coordinamento tra i vari SPP nel condividere le procedure di contenimento e di distanziamento sociale;
- Attribuzione dei DPI e/o DPC nelle fasi lavorative prossime a quelle tipiche dell'azienda ospitante;
- Sospensione e/o rimodulazione delle attività a più alto rischio
- Aggiornamento del DUVRI



# Le misure anticovid nella fase 2

## Ordinanza Regione Toscana N° 60 del 27.05.2020

3. di confermare, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;

## Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08.06.2020

### Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro

1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi. Ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

## Le misure anticovid nella fase 2

### Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08.06.2020

3. Come stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, del 24 aprile 2020, allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020, all’interno dei luoghi di lavoro “è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica”. Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.

## Le misure anticovid nella fase 2

**Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08.06.2020**

4. In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;

# **Le misure anticovid nella fase 2**

**Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08.06.2020**

# Le misure anticovid nella fase 2

## Ordinanza Regione Toscana N° 62 del 08.06.2020 ALLEGATO 5 – ATTIVITA' DI DOCENZA

- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da osservare **la distanza raccomandata di 1,80 metri** o comunque da garantire **il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula, componenti della commissione di esame ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la **mascherina** a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle **attività pratiche** dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività. Durante l'espletamento dell'esame orale, il candidato può togliersi la mascherina, mantenendo la distanza minima interpersonale.

# Le misure anticovid nella fase 2

## TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?

I TEST sierologici sono di due tipi:

- Il primo TEST rileva gli **IgM** ovvero i primi anticorpi che l'organismo produce all'inizio dell'infezione (si rilevano dopo 5-7 gg. dal contagio e scompaiono dopo 2 settimane); **il TEST rileva la recente infezione** (asintomatico se senza febbre)
- Il secondo TEST rileva la presenza di anticorpi **IgG** che di fatto comunicano l'avvenuta immunizzazione del soggetto ovvero ; **il TEST rileva la scomparsa dell'infezione** ...in questo caso il tampone è negativo però questo non serve più in quanto non è funzionale all'isolamento del soggetto



La validità del test è legato alla metodica **QUANTITATIVA** ovvero la conta degli anticorpi nei soggetti immuni .... Questa è sfida in termini di affidabilità.



# Le misure anticovid nella fase 2

## TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?

### Il Tampone oro-faringeo :

Questo test viene effettuato in quei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'influenza come:

- tosse;
- starnuti;
- naso che cola;
- difficoltà respiratorie;
- temperatura corporea di oltre 37.5°C.

Oltre a questo, il paziente deve aver avuto, nelle 2 settimane precedenti, contatti con persone positive al virus superiori ai 14 minuti.

Tramite prelievo delle secrezioni dalla bocca e dal naso con appositi bastoncini il tutto viene inviato in laboratorio per il processo di **Reazione a Catena della Polimerasi (Prc)** che consente l'amplificazione dei microrganismi virali e l'individuazione di casi positivi da presenza di patogeni



# Le procedure anticovid in S.N.S.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente al Gruppo Emergenza Coronavirus ha elaborato le procedure per la riapertura/continuazione alla frequentazione delle strutture SNS.

**SCUOLA NORMALE SUPERIORE**  
**DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTO PER ALLIEVI RESIDENTI NEI COLLEGI FAEDO, FERMI E TIMPANO DELLA SNS**  
 Ver 01 – 25 marzo 2020



SCUOLA NORMALE SUPERIORE	NOMINATIVO	FIRMA
Direttore	Prof. LUIGI AMBROSIO	

**SCUOLA NORMALE SUPERIORE**  
**PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RIENTRO LAVORATIVO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DEL COVID-19 (FASE 2)**  
 Ver 00 – 27 aprile 2020



SCUOLA NORMALE SUPERIORE	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di lavoro	PROF. LUIGI AMBROSIO	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	ING. EUGENIO LUCCHESINI	
Medico competente	DOTT.SSA FRANCESCA MESSA	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	PROF. FRANCESCO CARDARELLI PROF. FRANCO LIGABUE DOTT.SSA MONIA MANESCALCHI DOTT.SSA DANIELA CONFORTI	

**SCUOLA NORMALE SUPERIORE**  
**LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO DI PRESTITO E RESITUZIONE LIBRI**  
 Ver 01 – 07 aprile 2020



RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
DATORE DI LAVORO	Prof. LUIGI AMBROSIO	
RESPONSABILE CENTRO BIBLIOTECA	Dott. ENRICO MARTELLINI	

# Le procedure anticovid in S.N.S.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente al Gruppo Emergenza Coronavirus ha elaborato le procedure per la riapertura/continuazione alla frequentazione delle strutture SNS.


**SCUOLA NORMALE SUPERIORE**  
**LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID – LABORATORIO NEST**  
 Ver 03 – 27 aprile 2020



ENTE	Ruolo e nome	FIRMA
SNS	Eugenio Lucchesini, RSPP	
SNS	Luigi Ambrosio, Direttore e datore di lavoro	
SNS	Luigi Rolandi, Direttore e dirigente	
SNS	RLS	

1


**SCUOLA NORMALE SUPERIORE**  
**PROCEDURE PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' CANTIERISTICHE E MANUTENTIVE IN FUNZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO**  
 Ver 00 – 29 aprile 2020



SCUOLA NORMALE SUPERIORE	NOMINATIVO	FIRMA
Datore di lavoro	PROF. LUIGI AMBROSIO	
Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP)	ING. EUGENIO LUCCHESINI	
Medico competente	DOTT.SSA FRANCESCA MESSA	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	PROF. FRANCESCO CARDARELLI PROF. FRANCO LIGABUE DOTT.SSA MONIA MANESCALCHI DOTT.SSA DANIELA CONFORTI	

1

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

